

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

*Dott. Enrico Guarducci*  
*Dott. Domenico Ciafardoni*  
*Dott. Salvatore Marchese*

*Dott. Gianluca Bogini*  
*Dott. Giulio Nicolò Campagni*

Ai Preg.mi  
Signori Clienti  
**Loro Sedi**

## **APPROFONDIMENTO**

Perugia, 24 febbraio 2012

### **Rateizzazioni tributarie**

I pagamenti dilazionati dei tributi sono stati oggetto di numerosi interventi normativi e attualmente possono essere effettuati in riferimento alle seguenti fattispecie:

- v somme liquidate con definizione dell'accertamento con adesione e accettazione dell'accertamento senza impugnazione (artt. 8 e 15 Dlgs 19/06/1997, nr. 218);
- v somme da accettazione pvc (art. 5 bis Dlgs 218/1997);
- v somme da controlli automatici o controlli formali (art. 3 bis comma 1, Dlgs 18/12/1997, nr. 462);
- v somme dovute in base a conguaglio irpef sui redditi soggetti a tassazione separata;
- v somme liquidate inerenti al saldo e 1<sup>a</sup> acconto delle imposte sui redditi e dell'irap.

Di seguito si procederà all'analisi delle differenti fattispecie riferite a: definizione con adesione, acquiescenza agli imponibili accertati, adesione ai pvc, somme iscritte a ruolo e avvisi bonari.

### **Definizione con adesione su istanza del contribuente**

#### **1. Rateizzazione**

Le imposte, le sanzioni (ridotte ad 1/3) e gli interessi definiti devono essere versati entro 20gg. dalla redazione dell'atto di definizione.

E' ammesso il pagamento dilazionato con interessi fino ad un massimo di *8 rate trimestrali se l'importo da pagare è < Euro 51.645,69, mentre sono consentite nr. 12 rate trimestrali per importi superiori.*

#### **2. Garanzie richieste**

Non è previsto il rilascio di alcuna garanzia.

#### **3. Mancato pagamento rate/ravvedimento**

Se l'adesione si è perfezionata con il pagamento della 1<sup>a</sup> rata, ed il contribuente non paga una rata dalla seconda e non provvede alla regolarizzazione entro il termine di scadenza della rata successiva tramite ravvedimento operoso (circa 3 mesi di tempo), l'Agenzia delle Entrate

provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione applicata in misura doppia (60%) sull'intero importo rimanente dovuto a titolo di tributo.

## **Acquiscenza agli imponibili accertati**

### **1. Rateizzazione**

Il contribuente che non impugna il provvedimento impositivo (avviso di accertamento), gode del beneficio della riduzione ad 1/3 delle sanzioni. Per ottenere tale beneficio deve essere formulata istanza di accertamento con adesione, trattandosi, però, a differenza del caso dell'adesione vera e propria di cui al punto precedente, di una pura informativa che, però, costituisce condizione indispensabile per usufruire della riduzione delle sanzioni.

Il pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte va fatto entro il termine di scadenza per la proposizione del ricorso, e la relativa quietanza deve essere trasmessa all'Agenzia entro i 10 gg. successivi.

E' ammesso il pagamento dilazionato con interessi fino ad un massimo di *8 rate trimestrali se l'importo da pagare è < Euro 51.645,69, mentre sono consentite nr. 12 rate trimestrali per importi superiori.*

### **2. Garanzie richieste**

Non è previsto il rilascio di alcuna garanzia.

### **3. Mancato pagamento rate/ravvedimento**

Se l'adesione si è perfezionata con il pagamento della 1<sup>a</sup> rata, ed il contribuente non paga una rata dalla seconda e non provvede alla regolarizzazione entro il termine di scadenza della rata successiva tramite ravvedimento operoso (circa 3 mesi di tempo), l'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica di un atto con cui sono rideterminati gli importi dovuti.

## **Adesione ai PVC**

### **1. Rateizzazione**

A norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 218/1997 (come modificato dal D.L. n. 112/2008), il pvc può essere definito in forma agevolata con la riduzione delle sanzioni ad 1/6, previa richiesta da inoltrarsi su apposito modello inviato, tra gli altri, all'Agenzia delle Entrate.

E' ammesso il pagamento in un'unica soluzione e il pagamento dilazionato con interessi fino ad un massimo di *8 rate trimestrali se l'importo da pagare è < Euro 51.645,69, mentre sono consentite nr. 12 rate trimestrali per importi superiori.*

### **2. Garanzie richieste**

Non è previsto il rilascio di alcuna garanzia.

### **3. Mancato pagamento rate/ravvedimento**

L'adesione si perfeziona con il pagamento della 1<sup>a</sup> rata; se il contribuente non paga una rata dalla seconda non è prevista la decadenza dai benefici, fermo restando che, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute.

## **Adesione agli inviti a comparire**

### **1. Rateizzazione**

A norma dell'art. 5 bis del D.Lgs 218/1997 (come modificato dal D.L. n. 112/2008), nel caso di inviti al contraddittorio emessi dall'Agenzia possono essere definiti in forma agevolata con la riduzione delle sanzioni ad 1/6, previa richiesta da inoltrarsi almeno 15 gg. a quello fissato per la comparizione.

Entro tale termine deve essere effettuato il pagamento dell'unica rata delle somme dovute o della 1<sup>a</sup> rata nel caso di pagamento rateale, ammesso fino ad un massimo di 8 rate trimestrali se l'importo da pagare è < Euro 51.645,69, mentre sono consentite nr. 12 rate trimestrali per importi superiori.

### **2. Garanzie richieste**

Non è previsto il rilascio di alcuna garanzia.

### **3. Mancato pagamento rate/ravvedimento**

L'adesione si perfeziona con il pagamento della 1<sup>a</sup> rata; se il contribuente non paga una rata dalla seconda non è prevista la decadenza dai benefici, fermo restando che, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute.

## **Somme iscritte a ruolo**

### **1. Rateizzazione**

La normativa attuale prevede che su richiesta del contribuente, a norma dell'art. 19 del D.P.R 602/73, Equitalia può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi con un piano di ammortamento a scalare: rate costanti in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione.

Presupposto fondamentale è che il contribuente si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà, con conseguente "impossibilità" di adempiere subito e in unica soluzione.

### **2. Procedimento/requisiti**

Per l'individuazione dei requisiti che permettono di verificare la sussistenza o meno dello stato di difficoltà Equitalia ha precisato che questa condizione è da ritenersi sussistente nei seguenti casi:

- carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;
- precaria situazione reddituale.

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

Per la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino ad Euro 5.000, a prescindere dalla natura giuridica del debitore, l'istanza di rateazione presentata dal contribuente deve essere concessa sulla base della semplice richiesta motivata di parte.

Il numero massimo di rate da accordare è il seguente:

- ◆ fino a euro 2.000 ==è 18 rate;
- ◆ da euro 2.001 a euro 2.500 ==è 24 rate;
- ◆ da euro 3.501 a euro 5.000 ==è 36 rate.

Per la rateizzazione di importi iscritti a ruolo superiori ad Euro 5.000, occorre fare riferimento alla natura giuridica del soggetto debitore:

1. per le *persone fisiche e i titolari di ditte individuali che adottano un regime semplificato* le istanze di rateazione devono essere esaminate prendendo in considerazione:
  - ⇒ l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare del debitore, rilasciato dal Caf o dall'Inps;
  - ⇒ l'entità del debito, determinato dalle somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.
2. Per le *società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria*, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà avvenire valutando la capacità di assolvere i debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal riguardo la direttiva Equitalia ha individuato, al fine di verificare la situazione finanziaria del contribuente, due indici:

- ⇒ l'indice di liquidità: (liquidità immediata + liquidità differita)/ passività correnti;
- ⇒ l'indice Alfa: debito complessivo/valore della produzione.

Il procedimento per richiedere la dilazione presuppone la notifica della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo delle somme rateizzabili. Il soggetto che predispone il provvedimento amministrativo è Equitalia, previa richiesta da parte del contribuente.

### **3. Garanzie richieste**

Per effetto dei vari interventi legislativi succedutisi nel tempo, il contribuente in stato di temporanea difficoltà finanziaria, può ottenere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, come sopra evidenziato, per un massimo di 72 rate mensili e, a prescindere dall'importo, senza alcuna garanzia.

### **4. Mancato pagamento rate/ravvedimento**

Particolarmente penalizzante risulta la fattispecie in cui si verifica il mancato versamento di rate successive alla prima, in quanto per l'eventuale omesso versamento anche di una sola delle rate successive alla prima, entro il termine di scadenza della rata successiva, l'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione applicata in misura doppia (60%) sull'intero importo rimanente dovuto a titolo di tributo, fermo restando la possibilità di ravvedimento operoso entro la scadenza della rata successiva (circa 3 mesi di

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

tempo). Ne consegue, pertanto, che il mancato rispetto del piano di dilazione comporta delle conseguenze particolarmente gravi, in quanto l'Amministrazione finanziaria:

- provvede all'iscrizione a ruolo non solo degli importi relativi alla rata non pagata, ma dell'intero debito residuo (compresi i relativi interessi);
- sull'importo della rata non pagata e del successivo debito originariamente dilazionato la sanzione applicata, con l'iscrizione a ruolo, raddoppia passando dal 30% al 60%, con l'ulteriore complicazione che il contribuente non può richiedere la rateazione della cartella di pagamento presso Equitalia in quanto decaduto da una precedente dilazione concessa.

## Avvisi bonari

### 1. Rateizzazione

Anche per quanto attiene gli avvisi bonari scaturenti dal controllo formale della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 36 bis e 36 ter del D.p.r. 600/73, è possibile procedere a rateizzazione; il pagamento dilazionato può essere effettuato fino ad un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a Euro 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

### 2. Garanzie richieste

Non è più previsto il rilascio di alcuna garanzia.

### 3. Mancato pagamento rate/ravvedimento

Nel caso di mancato versamento dell'unica o prima rata entro 30 gg dal ricevimento, si perde il beneficio dell'avviso bonario. Inoltre nel caso di mancato versamento di una rata successiva alla prima si evita la decadenza della rateazione, se il mancato pagamento di quanto dovuto è effettuato entro la scadenza della rata seguente.

In tal caso si subirà solo l'iscrizione a ruolo della sanzione pari al 30% degli importi versati in ritardo e degli interessi. Si può ricorrere al ravvedimento operoso, evitando, così l'iscrizione a ruolo anche della sanzione e degli interessi.

\* \* \* \* \*

### Tabella riepilogativa

<b>DILAZIONE</b>	<b>Sanzioni</b>	<b>Garanzie</b>	<b>Decadenza</b>	<b>Fonte normativa</b>
Definizione con adesione	1/3	No	2 rate (possibile ravv. operoso)	Articolo 8 D.Lgs. 218/1997
Acquiescenza all'accertamento (compreso anche il nuovo accertamento esecutivo)	1/3	No	2 rate (possibile ravv. operoso)	Articolo 15 D.Lgs. 218/1997
Adesione ai verbali di constatazione (PVC)	1/6	No	2 rate (possibile ravv. operoso)	Articolo 5 bis D.Lgs. 218/1997
Adesione agli inviti al contraddittorio)	1/3	No	2 rate (possibile ravv. operoso)	Articolo 15 comma 2 bis D.Lgs. 218/1997
Avvisi bonari		No	1 rata (possibile ravv. operoso)	Articolo 3-bis del D.Lgs. 462/1997

**Studio**  
**E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI**  
**dottori commercialisti**

Rateizzazione saldo e acconti da Unico		No	No (possibile ravv. operoso)	Articolo 20 del D.Lgs. 241/1997
Rateizzazione somme iscritte a ruolo (Equitalia)		No	2 rate (no ravvedimento operoso)	Articolo 19 del DPR 602/1973

\* \* \* \* \*

**Ulteriore dilazione di nr. 72 rate**

Con il decreto decreto Monti (art. 10 commi 13bis, 13ter, 13decies e 13 undicies L. 214/2011) sono stati dilatati i tempi per pagare il debito con il Fisco, fino a 6 anni in più (coincidenti con 72 rate); infatti la manovra ha previsto a regime la possibilità di chiedere la dilazione ad Equitalia, per un massimo di 72 rate mensili, nel caso in cui il contribuente, *avendo già in essere una rateizzazione, si trovi in uno stato di peggioramento della propria situazione finanziaria, allungando, conseguentemente, il piano originario di rateazione.*

Quindi, in caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria, il contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia può richiedere una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza la proroga ulteriore della rateazione fino a 72 mesi.

La rateizzazione risulta a rate variabili crescenti, anziché costanti ( art. 10 comma 13-bis dl 201/2011).

Si evidenzia anche la possibilità di richiedere la rateizzazione fino a 72 rate, in via straordinaria, nel caso di rateazione ordinaria già concessa alla data del 28 dicembre 2011 ma decaduta, sempre a condizione che venga provato il temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà evidenziato al momento di richiesta ad Equitalia di rateazione.

Distinti saluti